

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1402

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSSA, CIRO ALFANO, ANNUNZIATA, BELLINI, BIMBI, BUONTEMPO, CARBONELLA, CENTO, COLLAVINI, CRISCI, CUCCU, DI TEODORO, DIANA, GIUSEPPE DRAGO, FATUZZO, FIORONI, IANNUCILLI, LANDI di CHIAVENNA, LION, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, NUVOLI, OSTILLIO, LUIGI PEPE, PINTO, PISAPIA, RAMPONI, RANIELI, ROCCHI, RODEGHIERO, RUGGHIA, TIDEI, TOLOTTI

Modifiche all'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, concernenti la tutela dell'uso personale e senza fine di lucro della riproduzione di libri di testo

Presentata il 24 luglio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira a contemperare il diritto allo studio, soprattutto dei meno abbienti, con la tutela del diritto d'autore.

La legge 18 agosto 2000, n. 248, che ha modificato la legge 22 aprile 1941, n. 633, inserisce una modalità di determinazione del compenso per gli autori e gli editori che rischia di danneggiare pesantemente sia la possibilità degli studenti di esercitare il diritto allo studio, sia l'attività dei *copy center*, che sono diventati una realtà economica di un certo rilievo.

Tale legge prevede che le copisterie corrispondano, per il tramite della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), un compenso agli autori ed agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate che vengano riprodotte. Tale compenso, negli ambiti fissati dalla legge, viene stabilito da accordi tra la SIAE e le associazioni delle

categorie interessate. Dai parametri indicati dalla norma, tuttavia, può scaturire, e di fatto è scaturito, un importo del compenso la cui entità appare troppo elevata.

Inoltre, con il compenso previsto dall'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 come modificato legge 18 agosto 2000, n. 248 si introduce una vera e propria duplicazione dei prezzi dei testi. Nella individuazione dei prezzi di copertina si calcola infatti anche il costo del rischio di duplicazione che, di fatto, viene fatto pagare in modo presunto all'acquirente dell'opera originaria ed in modo reale a chi produce una copia fotostatica per uso personale.

Ora, i prezzi dei testi scolastici, soprattutto quelli universitari, sono spesso tali da aggravare molto pesantemente l'esercizio del diritto allo studio.

Sovente per sostenere un unico esame, sono incluse nel programma piccole parti

di numerosi testi, il resto dei quali non viene utilizzato ai fini dell'esame.

Per l'altro versante non si può non tutelare adeguatamente l'autore e l'editore dell'opera dell'ingegno.

La presente proposta di legge si ripromette di inserire:

a) un limite massimo per il compenso che le copisterie devono corrispondere

all'autore e all'editore del testo per il tramite della SIAE rapportato al prezzo medio per pagina rilevato mediamente dall'Istituto nazionale di statistica;

b) la riduzione, a titolo di agevolazioni per gli studenti, dei compensi che le copisterie devono versare alla SIAE qualora si tratti di fotocopie fatte per l'esercizio del diritto allo studio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633 introdotto dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2000 n. 248, le parole: « non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri » sono sostituite dalle seguenti: « non può essere superiore, per ciascuna pagina riprodotta, al 50 per cento del prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:

« Per i testi scolastici ed universitari ufficialmente adottati o consigliati, il compenso da corrispondere ai sensi del quarto comma è ridotto in misura del 50 per cento rispetto a quanto previsto dagli accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate.

Per accedere alle agevolazioni lo studente deve dimostrare, con idonei attestati o con autocertificazione, di essere regolarmente iscritto all'ente di istruzione che adotta il testo ».

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015450